

## Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

\*\*\*\*\*

### DELIBERA N. 02 DEL 15 FEBBRAIO 2024

**Oggetto:** Delibera Commissariale n. 11 del 11 dicembre 2023 – con oggetto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal D. lgs 16 giugno 2017, n° 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione alienazione – **INTEGRAZIONE** -

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e sopprese ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 – ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che *"I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006"* e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, *"... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII ..."*;
- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"* prevede all'art. 21 comma 9 *"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali"*;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 58 del 05/04/2017, pubblicato sul BURC n.30 del 10/04/2017, è stato nominato ai sensi del DGR 813/2012 *"Commissario Straordinario per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali e per l'assolvimento dei compiti connessi alla liquidazione dell'Autorità d'Ambito soppressa"*, il Dott. Luigi Massaro per l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano";
- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"* prevede all'art. 21 comma 9 quater che *"Al fine di assicurare la definitiva estinzione degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale 21 dicembre 1997 n. 14, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario unico liquidatore che subentra ai Commissari di cui al comma 9. I commissari trasferiscono le risultanze della*

## Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

\*\*\*\*\*

*ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, unitamente alle risorse residue, al Commissario unico. Il Commissario unico liquidatore può avvalersi di un subcommissario al fine di completare il processo di liquidazione o di trasferire la titolarità di partecipazioni in società di capitali ai Comuni consorziati assicurando il controllo pubblico congiunto delle medesime partecipazioni societarie”.*

- ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Commissario unico liquidatore;

PREMESSO INOLTRE CHE

- Con deliberazione Commissariale del 11 dicembre 2023 n. 11, avente ad oggetto **“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal D. lgs 16 giugno 2017, n° 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione alienazione”** Questa Amministrazione ha approvato il mantenimento della partecipazione posseduta nella società GORI spa, pari al 51% del capitale e 148.688 azioni;
- Tale deliberazione è stata trasmessa alla Corte di Conti della Campania, sezione controllo con pec del 12 dicembre 2023;
- con pec del 21 dicembre 2023, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ha trasmesso all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano la delibera 313/2023/VSG con nella quale è stato riportato quanto segue:

*“L’Ente ha effettuato la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022 attraverso la delibera n. 11 del 11.12.2023.*

*Con la predetta delibera veniva approvato il mantenimento della partecipazione, senza azioni di razionalizzazione, della quota di partecipazione del 51% (per un totale di 148.688 azioni) nella Gori spa, adoperando la seguente motivazione di stile: “valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall’ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato”.*

*L’Ente non adduceva alcuna motivazione ulteriore onde rispettare il rispetto dei limiti finalistici di cui all’art. 4 TUSP; non si soffermava in alcun modo sulla valutazione dei risultati economici raggiunti dalla menzionata spa e sull’eventuale integrazione dei presupposti di cui all’art. 20 comma 2 TUSP; non forniva alcuna motivazione a supporto della motivazione economica sottesa al mantenimento della partecipazione.*

*Secondo quanto chiarito nei paragrafi che precedono, l’effettivo perseguimento delle finalità di razionalizzazione fin qui analizzate passa attraverso l’adozione, da parte dell’Ente, di una delibera adeguatamente motivata sulle ragioni poste alla base del mantenimento della partecipazione o, comunque, della mancata adozione di qualsivoglia forma di razionalizzazione in riferimento a società che non rispettano i criteri di cui al menzionato art 20 co 2 TUSP; una siffatta motivazione non ricorre nel caso di specie.*

*Al contrario, l’Ente non si è in alcun modo soffermato sull’analisi dei parametri economici enucleati dal menzionato art. 20 co 2, TUSP, piuttosto adottando una sintetica motivazione di stile circa la convenienza economica delle gestioni ed in alcun modo soffermandosi sulle ragioni in base alle quali l’alternativa societaria ed il mantenimento senza razionalizzazione dei singoli enti lucrativi siano apparsi all’Ente nettamente preferibili rispetto all’internalizzazione di ciascun*



## Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

\*\*\*\*\*

*servizio; il tutto senza seguire le linee guida tracciate dalla menzionata delibera n. 22/2018 della Sezione autonomie, i cui si rimanda per il corretto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 20 TUSP. Deve quindi sollecitarsi l'Ente all'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che sia conforme a tali coordinate ermeneutiche, rimanendo altrimenti del tutto eluso il parametro normativo di cui all'art. 20 TUSP, con conseguente necessità, in ipotesi di reiterazione dell'inadempimento, di trasmettere gli atti alla Procura erariale per le determinazioni di competenza";*

VISTA la relazione prot. n. 23 del 14 febbraio 2024 con la quale il dirigente dell'Ente ha fornito riscontro ai rilievi della Corte dei Conti integrando gli elementi originariamente ritenuti carenti;

RITENUTO di condividere i contenuti della predetta relazione prot. n. 23 del 14 febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE al fin di ottemperare ai rilievi della Corte dei Conti, occorre adottare apposita deliberazione con la quale integrare la motivazione della precedente delibera n. 11 del 11/12/2023 pur mantenendo ferma la conclusione ivi raggiunta in ordine al mantenimento della partecipazione societaria nella Gori spa;

RITENUTO che tale integrazione motivazionale possa essere fornita mediante invio della relazione allegata e della scheda di rilevazione di cui alla delibera 22/2018 della Corte dei Conti sezione Autonomia

VISTO

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta Regionale della Campania 27 dicembre 2012, n. 813;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 6, art. 1, comma 137
- il decreto Presidente Giunta Regionale Campania 05 aprile 2017, n. 58;
- il d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la legge regionale Campania 15/2015;

Acquisito il parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

### DELIBERA

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione prot. n. 23 del 14 febbraio 2024 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la scheda di rilevazione secondo la delibera 22/2018 sezione Autonomie della Corte dei Conti ed allegata al presente provvedimento,
4. di confermare il mantenimento della partecipazione nella società Gori spa;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20 c.3 del TUSP;

## Il Commissario Straordinario

*Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58*

\*\*\*\*\*

6. Trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dall'Ente;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online del sito internet dell'ente e nella sezione amministrazione trasparente;

Pomigliano d'Arco, 15 febbraio 2024

Il Commissario Straordinario

Dott. Luigi Massaro





Via Trentola 211  
80086 Ercolano NA

## Il Commissario Straordinario

*Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58*

\*\*\*\*\*

**Oggetto:** Delibera Commissariale n. 11 del 11 dicembre 2023 – con oggetto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal D. lgs 16 giugno 2017, n° 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione alienazione – **INTEGRAZIONE** -

### **PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

*- ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000*

Letto il T.U. del 18.08.2000;

ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U, sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Pomigliano d'Arco 15 febbraio 2024

IL Dirigente  
Dott. *Carmin* Felaco